

07 Luglio 2022

Tra

Le società Marelli Europe S.p.A., Marelli Automotive Lighting Italy S.p.A., Marelli Aftermarket Italy S.p.A., Marelli Suspension Systems Italy S.p.A. (di seguito "Gruppo Marelli")

e

le Segreterie nazionali delle OOSS. FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC Confsal, UGLM, AQCFR e Fiom-Cgil

Tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo, dal Ministero della Salute nonché della legislazione vigente nonché dei protocolli condivisi Marelli sottoscritti in data 15 aprile 2020 e successive proroghe, ultima effettuata in data 28 Marzo 2022, si definisce che nelle singole unità produttive del Gruppo Marelli saranno confermati:

- obbligo per il datore di lavoro di comunicare ai lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro le misure precauzionali adottate, tra cui il divieto di accedere in azienda in presenza di una temperatura > 37.5° e obbligo di informare l'azienda sull'insorgenza di sintomi influenzali nel corso della giornata;
- obbligo di garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera dei locali, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, il cui accesso resta contingentato e per un tempo di sosta ridotto;
- obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche personali in particolare per le mani, utilizzando anche i detersivi messi a disposizione dal datore;
- raccomandazione di evitare assembramenti adottando a titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti misure: mantenimento delle distanze di sicurezza; adozione della modalità di lavoro agile, ove compatibile con l'attività richiesta; ridefinizione dei sistemi di pausa, adozione di sistemi di ingresso e uscita scaglionati, procedura di gestione delle riunioni e degli spazi comuni.

Non verranno più utilizzate le mascherine chirurgiche e vengono riconosciute ed indicate quale "*presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio*" le mascherine FFP2, di cui sarà assicurata la disponibilità e la distribuzione a tutti i lavoratori.

L'obbligo dell'utilizzo di tali mascherine sarà previsto per particolari gruppi di lavoratori individuati dal datore di lavoro su indicazione del medico competente e/o RSPP in considerazione delle specifiche mansioni e dei contesti con particolare attenzione ai soggetti fragili, sulla base della valutazione del rischio già effettuata in passato e con possibilità ovviamente di apportare anche eventuali modifiche che saranno condivise con gli RLS.


Per coloro per cui la mascherina FFP2 non è obbligatoria ne è comunque consigliato l'utilizzo nelle circostanze anche occasionali in cui non si può garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1mt.

Le parti convengono che in tutti i siti si preveda la ripresa dell'utilizzo dei locali aziendali per l'effettuazione delle assemblee sindacali con l'adozione di misure atte ad evitare eccessivi assembramenti e garantire il mantenimento delle distanze di sicurezza. Sempre avendo riguardo alla necessità di rispettare le misure di sicurezza definite dal presente protocollo, si favorirà una graduale ripresa nell'utilizzo degli spogliatoi e delle docce, con specifica regolamentazione che andrà recepita nei protocolli a livello locale.

Per quanto non espressamente indicato, si rimanda a quanto indicato nel Protocollo Condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Sars- Cov-2/Covid 19 sottoscritto da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute e Parti Sociali lo scorso 30 giugno 2022.

Le Parti convengono altresì che il presente accordo resterà in vigore fino a tutto il 31 dicembre 2022 con l'impegno ad incontrarsi ove si registrino mutamenti dell'attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali qui condivise, entro comunque non oltre il 31 ottobre 2022.

Con il presente accordo le Parti danno atto che quanto definito nella presente intesa, sarà recepita nei singoli Comitati aziendali di cui all'art. 13 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto



Handwritten signatures of representatives from both sides of the agreement, including names like Roberto A. Naulo, Giuseppe, and Simone Mazzetti.

ed il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e s.m.i.,
all'interno dei protocolli locali.

Letto, confermato e sottoscritto
Per le società del Gruppo Marelli

Dei Ghermi

FIM-CISL
Michele S.

UILM-UIL
Giuseppe S.

FISMIC CONFISAL
Roberto D. Mauro

UGLM
Stefano S.

AQCFR
Anna S.

FIOM-CIGL
Leonore Marinelli